

# AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P), MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E REFERENTE COVID-19 PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME.

## ART. 1 – PREMESSE

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione, in seguito denominata anche Stazione Appaltante e l'operatore economico di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Servizio di Sorveglianza, mediante l'incarico di Medico Competente, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81/2008 per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, con possibile proroga di due anni.

Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale ed in particolare l'analisi e la valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato normativo del D.Lgs.n.81/2008 s.s.m.i., con conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l'affiancamento al datore di lavoro nell'attuazione dei compiti imposti dalla legge, nonché, ove richiesto, la progettazione del Sistema di gestione della Sicurezza (SGSL) conforme alle Linee UNI INAIL, ed il supporto all'implementazione ed al mantenimento dello stesso.

## ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha come oggetto: **A)** l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi di cui agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i. nonché nel supporto al Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; **B)** l'affidamento del Servizio di Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del "medico competente" con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lett. h) e m) e agli artt. 25, 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso. Il medico assegnato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di "medico competente" a cui verrà formalmente nominato, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs.81/2008. L'ambito territoriale di espletamento dei controlli sanitari sul personale dipendente del Comune di Monsummano Terme, presso una sede fissa in disponibilità del contraente, sia per quanto riguarda i locali che per le attrezzature, ad una distanza non superiore ai 4 km dalla sede del Comune, Piazza IV Novembre, 75/H. Le prestazioni erogate interessano i lavoratori dipendenti del Comune di Monsummano Terme così suddivisi:

- > impiegati amministrativi: n. 48;
- > personale tecnico: n. 10;
- > operai: n. 13;
- > personale Polizia Locale: n. 10;
- > personale servizi educativi: n. 7;

Il numero delle visite previste per tutto il personale può variare secondo la tempistica e la

scadenza dei controlli periodici, senza obbligo di modifica delle condizioni contrattuali. Indicativamente il numero dei controlli effettuati annualmente è mediamente di circa n. 75 visite.

### ART. 3 - VALORE E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni quattro (4) con possibilità di proroga di altri due (2) anni dalla stipula del contratto per un ammontare complessivo presunto di € **41.465,00** (al netto dell'Iva), che si articolano in un costo annuale dell'intero servizio pari ad euro 5.316,00 prevedendo però possibili attività opzionali (a partire da eventuali attività aggiuntive legate al perdurare della pandemia, ma anche servizi o attività sulla sicurezza del lavoro che autonomamente l'Amministrazione Comunale scegliesse di richiedere) per un aumento massimo dell'importo annuale del 30%. L'importo è da intendersi al netto dell'Iva.

**NOTA BENE:** resta inteso che il costo del servizio annuo è pari ad euro 5.316,00 salvo le condizioni su indicate che comportino le modifiche di detto importo. Il servizio sarà affidato a corpo ed il ribasso dovrà far riferimento al valore totale suindicato (comprensivo di eventuali opzioni e proroga), mentre i costi relativi agli oneri della sicurezza sono pari a 0. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, esclusa IVA. E' pertanto sottinteso che l'appaltatore è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'affidamento.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs 50/2016 s.m.i, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni relative all'attività a canone fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### ART. 4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

A) **Servizio di R.S.P.P.**, nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, con i compiti previsti dall'art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività, che si riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
- 2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008 , e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso

- tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
- 3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
  - 4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
  - 5) informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
  - 6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente, ai dirigenti e ai RLS;
  - 7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art.35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
  - 8) sopralluoghi presso tutte le strutture dell'Ente;
  - 9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipánico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;
  - 10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
  - 11) parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
  - 12) consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;
  - 13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
  - 14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - 15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza;
  - 16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
  - 17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente;
  - 18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
  - 19) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
  - 20) aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni;
  - 21) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
  - 22) corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza;
  - 23) eventuali corsi di formazione per borse lavoro, tirocini;
  - 24) formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai

sensi dell'art. 161 comma 2bis del D.to L.gs. 81/2008, avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza relative alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

25) corso di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS";

26) corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti;

27) corso di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti;

28) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

29) Gestione protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

**B) Servizio di Sorveglianza Sanitaria** ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., con i compiti previsti dall'art. 33 del medesimo decreto, oltre alle seguenti attività, che si riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) collaborazione (se richiesto) con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e alla loro informazione;

2) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;

3) espressione per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, del giudizio relativo alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (già completo della firma del lavoratore);

4) redazione e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

5) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 con salvaguardia del segreto professionale, e al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro;

6) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;

7) comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

8) visita degli ambienti di lavoro con sopralluoghi periodici.

Per quanto concerne le visite mediche dovranno essere svolte le seguenti attività:

- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- esami emato-chimici e urine per i dipendenti soggetti alla normativa vigente;
- esami spirometrici;
- esami audiometrici;
- test per l'accertamento sanitario dell'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di primo livello agli operatori che effettuano guide di mezzi con patente C o particolari attrezzature di lavoro;

- in via solo eventuale, il datore di lavoro può richiedere anche l'effettuazione di alcol test con etilometro in caso di ragionevole dubbio;
- visita medica agli utilizzatori di videoterminali;
- visita medica su richiesta del lavoratore nei casi previsti;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Qualora si verificassero revisioni delle attività, competenze e mansioni degli addetti nei diversi servizi dell'Ente o del documento di valutazione dei rischi, al momento non preventivabili, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili.

Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostico-specialistiche o di conferma che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione disposte dal medico competente, saranno a carico del Comune di Monsummano Terme che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria per l'effettuazione.

9) Il medico competente infine:

effettua gli accertamenti di competenza previsti dall'art.20 del D.Lgs. n.151/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere e consegna copia al dipendente visitato del proprio certificato e lo trasmette all'Ufficio personale firmato dal lavoratore e dal medico stesso, conservandone copia nella cartella sanitaria.

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta al Comune di norma entro 10 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Annualmente dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva. Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del professionista nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato. In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, come specificato nei requisiti richiesti per la partecipazione.

Per visite ed accertamenti l'aggiudicatario del Servizio dovrà avere a disposizione idonei locali non distanti oltre quattro (4) chilometri dalla sede del Comune di Piazza.IV Novembre. 75/H;

#### NOTA BENE

Allo stato attuale, gli immobili dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti/prestatori di lavoro dell'Ente:

- 1) Sede Del Comune: Piazza IV Novembre ,75/H Monsummano Terme;
- 2) Sede distaccata: Via Fermi, 49 Monsummano Terme;
- 3) Magazzino Comunale: Via Toscana, 20 Monsummano Terme ;
- 4) Asilo Comunale, Via Resistenza, 97 Monsummano Terme ;
- 5) Biblioteca Comunale: Piazza Martini, 99 Monsummano Terme.

#### ART. 5 –INFORMAZIONE SUL SUPPORTO LOGISTICO

Il Comune di Monsummano Terme assicura all'Aggiudicatario i supporti documentali e la

collaborazione necessaria alla conoscenza e valutazione dei rischi e per la definizione e aggiornamento dei documenti e procedure sulla sicurezza.

#### ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Il contratto sarà soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente documento, nonché a quanto previsto nell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, oltre che nel Disciplinare di gara e negli Obblighi contrattuali trasmessi in sede di invio della RDO- Mepa.

L’Appaltatore deve iniziare ad erogare le prestazioni oggetto del presente affidamento subito dopo la stipula del Contratto stesso, ovvero nel minor termine concordato con l’Amministrazione.

Oltre alle prestazioni di cui all’art. 4 del presente Capitolato l’affidatario si impegna inoltre a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli;
- a svolgere con diligenza l’incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati;
- durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri, l’operatore economico affidatario si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all’Amministrazione.

#### ART. 7 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP provvede alla verifica del regolare andamento dell’esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.

In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.

Il RUP assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per il presente servizio, mediante “report” delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l’Appaltatore compila, in duplice copia (una per l’Amministrazione e una per l’Appaltatore), il “report” delle attività svolte e lo sottopone al RUP che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.

Ad ogni fattura emessa, l’Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l’Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.

In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.

Il RUP assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore,

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per il presente servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al RUP che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.

Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.

#### ART. 8 PENALI

L'Appaltatore deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione del servizio, che deve essere effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

#### ART. 9 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione;
- l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

#### ART.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di cui all'art.80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
b) nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Operatore economico. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora l'inadempimento persista, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- attivazione da parte della CONSIP di convenzione cui l'Amministrazione possa/debba aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'Operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
- verificarsi delle clausole risolutive di cui alla L 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

## ART. 11 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI

L'operatore economico dovrà emettere le proprie fatture intestate a Comune di Monsummano Terme, riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'indicazione dell'importo della prestazione al lordo della ritenuta di garanzia (disposizione introdotta dall' art. 30, comma 5bis del D.Lgs 56/2017);

c) il n. del CIG;

d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte del Comune).

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.80 del presente Capitolato. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Ulteriore modalità di fatturazione potrà essere concordata con la Stazione appaltante.

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).

## ART. 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della L. sopraindicata si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione, si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato e/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della L. n. 217 del 17/12/2010, l'espressione "filiera delle imprese" di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.

In coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore, subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'Amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero cambiare i contraenti della "filiera delle imprese", di cui al presente articolo.

#### ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Amministrazione, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa

delle strutture di destinazione del personale;

- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore direttamente a conclusione della visita medica;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

#### ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice dei contratti.

#### ART. 15 RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE

L'operatore economico assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento dell'appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, sia dell'Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.

L'assunzione di tale responsabilità sarà documentata da una polizza assicurativa relativa a:

- RC Professionale (Responsabilità civile professionale): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile per la gestione del servizio con massimale unico di € 1.000.000,00= con il limite di € 1.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00= per danni a cose per ciascun anno.

L'appaltatore assumerà a proprio carico l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

La suddetta polizza dovrà essere sottoscritta con primaria Compagnia assicurativa operante nell'intero territorio nazionale e copia della stessa sarà consegnata

all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

La polizza di assicurazione dovrà essere stipulata espressamente per l'esecuzione del presente affidamento.

#### ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (v. l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).

#### ART. 17 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre ad un decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi. La Stazione Appaltante potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'Operatore economico non acconsenta di modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte di Consip verso i quali la Stazione Appaltante ha l'obbligo di aderire.

#### ART. 18 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

#### ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

L'operatore economico affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall'amministrazione.

Ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante potrà chiedere l'esecuzione anticipata del contratto nelle more del perfezionamento dello stesso.

#### ART. 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l'Operatore economico si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine della Stazione Appaltante.

#### ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Antonio Pileggi.

#### ART. 22 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Dr. Antonio Pileggi.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto di cui sopra.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

#### ART. 23 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Pistoia.

#### ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

#### ART. 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.

#### **(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)**

L'Operatore economico dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 8 (Penali), ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto), ARTICOLO 16 (Recesso), ARTICOLO 23 (Foro competente), ARTICOLO 24 (Clausola compromissoria).